



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni;

VISTO l’art.44, comma 1 lett. a) del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO, in particolare, l’art.86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l’art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l’art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRAP;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l’art.2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l’art.1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito nella legge 9 agosto 2013, n.99, nella parte in cui prevede incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori giovani;

VISTO il decreto ministeriale 26 febbraio 2013, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

società esercenti servizi ambientali, per il settore pubblico - a valere dal mese di ottobre 2012 -, per il settore privato - a valere dai mesi di aprile, settembre ed ottobre 2012;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, sia per il settore pubblico che per quello privato, a valere dai mesi di luglio ed ottobre 2013;

ESAMINATO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali stipulato il 17 giugno 2011 tra FEDERAMBIENTE e FP CGIL, FIT CISL UILTRASPORTI e FIADEL; l'accordo del 5 giugno 2012 tra FEDERAMBIENTE e FP CGIL, FIT CISL e FIADEL, nonché l'accordo stipulato il 4 luglio 2012 tra FEDERAMBIENTE e UILTRASPORTI;

ESAMINATO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali stipulato il 21 marzo 2012 tra Assoambiente- Sezione Rifiuti Urbani-, con l'assistenza di FISE e F.P-CGIL, FIT-CISL e FIADEL, nonché il protocollo d'intesa stipulato il 15 novembre 2012 tra le stesse parti sopracitate e UILTRASPORTI;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

ACCERTATO che nell'ambito dei suddetti contratti non sono stati stipulati accordi territoriali;

DECRETA

ART.1

Il costo orario dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, è determinato, per il settore pubblico, con riferimento ai CCNL aventi come parte datoriale FEDERAMBIENTE, e per il settore privato, con riferimento ai CCNL aventi come parte datoriale ASSOAMBIENTE- Sezione Rifiuti Urbani, a valere dai mesi di luglio e di ottobre 2013.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Il costo del lavoro è calcolato, a livello nazionale, per operai e impiegati e per settore pubblico e privato, in distinte tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

ART.2

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) oneri scaturenti dall'applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.).

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 22 novembre 2013

firmato
Prof. Enrico GIOVANNINI